

“COMITATO DEI CITTADINI PER I DIRITTI UMANI O.N.L.U.S.”

STATUTO

* * *

ART.1 – Costituzione, sede e durata

E' costituito un Ente di tipo associativo denominato “COMITATO DEI CITTADINI PER I DIRITTI UMANI O.N.L.U.S”, per brevità in seguito denominato “Associazione”, con sede legale in Milano. L'Associazione utilizza nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l'acronimo “ONLUS”.

L'Associazione svolge la propria attività prevalentemente nell'ambito della regione Lombardia, ma può operare e istituire coordinamenti locali, sedi secondarie e uffici, sia sul territorio nazionale che all'estero, con delibera del Consiglio Direttivo. Con delibera del Consiglio Direttivo possono, altresì, essere nominati Referenti regionali e provinciali, le cui modalità di svolgimento dell'attività sono disciplinate da apposito regolamento, anche per quanto concerne il loro potere di rappresentanza dell'Associazione.

L'Associazione potrà chiedere il riconoscimento della personalità giuridica privata ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART.2 - Scopo istituzionale

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale attraverso lo svolgimento della propria attività istituzionale nel settore della tutela dei diritti civili, nonché dei diritti umani, nei confronti di donne, uomini e bambini in stato di emarginazione e di profondo disagio e posti ai margini della società

civile, con particolare riferimento a quanti hanno subito violazioni dei diritti umani nel settore della salute mentale, e su cui sono stati perpetrati abusi nel settore psichiatrico.

L'Associazione si propone, quindi, di attivare forme solidaristiche di recupero della dignità dell'uomo, nel tentativo di garantire, a coloro che si trovano in tali condizioni, i diritti fondamentali, quali il diritto alla libertà individuale, il diritto alla vita, il diritto alla salute, in particolare a quella mentale, il diritto all'autodeterminazione e il diritto a un'esistenza dignitosa, eliminando ogni discriminazione in ragione del sesso, dello stato di salute, della lingua, della religione, della razza od origine etnica e dell'opinione politica.

All'Associazione è precluso lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali rivolte al perseguimento delle finalità indicate nel presente articolo, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse, ovvero accessorie per natura in quanto integrative delle stesse.

ART.3 - Oggetto dell'attività istituzionale

Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, l'Associazione può svolgere, direttamente o in collaborazione con altri enti, con o senza personalità giuridica, le seguenti attività istituzionali:

- a) indagare e intervenire direttamente, o mediante denuncia nelle sedi competenti, ogni qualvolta abbia notizia della violazione dei diritti sopra enunciati;
- b) promuovere ogni attività tesa a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche legate alla tutela dei diritti civili e di quelli umani, anche con l'ausilio dei mass media e di ogni altro mezzo di comunicazione;

- c) promuovere seminari, incontri, lezioni e laboratori, rivolti a quanti condividono gli scopi dell'Associazione, anche mediante la messa a punto di materiali didattici e supporti formativi;
- d) curare la promozione e l'organizzazione di studi, pubblicazioni e altri materiali divulgativi, come pure di strutture di informazione sugli aspetti connessi all'attività svolta dall'Associazione;
- e) proporre piani, norme e regolamenti sulle tematiche legate alla salvaguardia dei diritti civili e umani, con l'obiettivo di coinvolgere e orientare in primo luogo le istituzioni e le forze sociali ed economiche verso progetti coerenti con le finalità di cui all'articolo 2;
- f) raccogliere fondi da destinare a progetti di solidarietà, utilizzando ogni forma utile di comunicazione e diffusione, anche attraverso campagne pubbliche;
- g) ricevere ogni forma di beneficenza quali offerte ed elargizioni, donazioni, oblazioni e contributi da parte di privati, enti pubblici e organismi nazionali e internazionali, sia in denaro che in natura, da destinare al finanziamento delle proprie attività istituzionali;
- h) collaborare con associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati e istituzioni che perseguano i medesimi fini. A questo proposito, l'Associazione espressamente dichiara di condividere e di fare propri i principi sanciti dal Citizens Commission on Human Rights International (CCHR International).

ART.4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione può, tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a

lungo termine, l'acquisto in proprietà, in diritto di superficie o in usufrutto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con enti pubblici e privati, nonché con organismi sovranazionali, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

- b) amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima. L'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali, a condizione che il possesso di titoli o quote di partecipazione si sostanzii in una gestione statico conservativa del patrimonio e che gli eventuali utili siano destinati al raggiungimento del fine istituzionale.

ART.5 - Soci

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere e gli enti anche non riconosciuti, che condividano e dimostrino interesse verso le attività e le finalità dell'organizzazione, impegnandosi a realizzarle.

Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo.

Sono soci ordinari coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, hanno presentato domanda di ammissione, esaminata ed accolta dal Consiglio Direttivo.

Possono, altresì, aderire all'Associazione con la qualifica di soci onorari, coloro che hanno prestato un contributo patrimoniale significativo ovvero che hanno contribuito con l'impegno personale, in termini ritenuti particolarmente rilevanti da parte del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio onorario può coesistere con quella di socio ordinario.

La divisione dei soci in categorie non implica alcuna differenza nel trattamento tra i soci stessi, in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

La richiesta di ammissione all'Associazione avviene su domanda scritta degli interessati; le persone giuridiche devono presentare domanda di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante.

L'accettazione delle domande di ammissione viene, in ogni caso, deliberata dal Consiglio Direttivo. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità dell'Associazione e l'impegno a concorrere al funzionamento o al finanziamento della sua attività.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti dal presente statuto.

ART.6 – Diritti e doveri

L'adesione all'Associazione comporta, per i soci maggiori di età e per quelli diversi dalle persone fisiche, il diritto al voto per le attribuzioni assembleari previste dall'articolo 9 del presente statuto. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci, inoltre, hanno diritto a essere informati sulle iniziative e sulle attività poste in essere dall'Associazione.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione ed al rispetto delle clausole e delle norme contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti dell'Associazione.

I soci devono pagare la quota associativa nell'entità, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART.7 - Esclusione

La qualità di socio viene meno per:

- a) causa di morte o estinzione giuridica;
- b) recesso;
- c) morosità nel pagamento delle quote;
- d) esclusione.

Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo; le dimissioni hanno effetto immediato ma non danno diritto alla restituzione, neanche parziale della quota già versata per l'anno di uscita.

La morosità nel pagamento della quota associativa prolungata per un anno consecutivo comporta la perdita automatica della qualità di socio.

L'esclusione, in seguito a comportamenti da parte del socio in violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione ovvero in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione, è decisa dal Consiglio Direttivo, salvo l'obbligo di ratifica dell'Assemblea nella prima convocazione. La delibera consiliare di esclusione è emanata previa richiesta di comunicazione scritta, contenente eventuali

giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato del socio all'atto dell'iscrizione almeno trenta giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo.

ART.8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART.9 - Assemblea

1) Composizione

L'Assemblea, presieduta dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci con diritto di voto.

Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla qualifica e dall'eventuale contributo corrisposto. I soci diversi dalle persone fisiche hanno anch'essi diritto a un solo voto e quindi partecipano all'Assemblea mediante il legale rappresentante ovvero un suo delegato anche permanente.

2) Convocazione

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario. L'Assemblea si riunisce, inoltre, su convocazione del Presidente.

La lettera di convocazione deve essere inviata, tramite posta, telefax o e-mail, a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a

deliberare. In alternativa, la convocazione può essere effettuata anche tramite affissione della data di convocazione presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni precedenti l'adunanza; anche in tal caso, l'avviso deve contenere le medesime indicazioni previste per l'invio tramite posta, telefax o e-mail.

3) Competenze dell'Assemblea

I compiti e le competenze dell'Assemblea sono i seguenti:

- provvedere alla nomina del Consiglio Direttivo, del suo Presidente nonché del Vicepresidente;
- provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché del suo Presidente;
- stabilire gli eventuali compensi dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- stabilire le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- approvare il rendiconto economico finanziario e la relativa relazione sulle attività svolte nell'esercizio;
- deliberare sulle modifiche dello statuto;
- approvare gli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

4) Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, in proprio o a mezzo delega, da conferirsi solo ad altri soci. Ogni socio non può avere più di una delega.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

5) Validità delle deliberazioni

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni di modifica dello statuto ovvero di scioglimento dell'Associazione sono valide se ottengono il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle concernenti la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato dai soci.

ART.10 - Consiglio Direttivo

1) Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri, soci dell'Associazione, eletti dall'Assemblea. I consiglieri durano in carica per tre anni e possono essere rieletti. In tutti i casi previsti dal presente articolo il Consiglio cessato rimane in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio.

2) Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo provvede a:

- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea, compiendo gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
- deliberare sulle nuove richieste di ammissione all'Associazione;
- deliberare sull'esclusione dei soci nei casi stabiliti dal presente statuto;

- predisporre il rendiconto economico finanziario e l'eventuale relazione sulle attività svolte;
- determinare l'importo della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

3) Validità

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato con avviso scritto inviato tramite posta, telefax o e-mail, contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni. In mancanza delle predette formalità la riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere riassunte in un verbale redatto da un consigliere e sottoscritto dal Presidente.

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere, il Consiglio procede alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prima Assemblea successiva alla cessazione, al cui ordine del giorno deve esser posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Il nuovo consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo degli altri consiglieri.

Nel caso in cui venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si considera decaduto e occorre procedere alla sua integrale rielezione.

ART.11 - Presidente

Al Presidente dell'Associazione spetta la legale rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Presidente spettano le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare sul buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- verificare il rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti;
- presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.

In caso d'impedimento o di assenza del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

Art. 12 – Collegio dei Revisori dei Conti

1) Composizione

Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora venga istituito, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea, esterni all'Associazione; almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza, i Revisori cessati vengono sostituiti dai

supplenti, con precedenza del più anziano di età. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.

L'Assemblea può revocare i Revisori solo in presenza di giusta causa.

2) Convocazione

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni tre mesi.

Le verifiche del Collegio devono essere riassunte in un verbale sottoscritto dai Revisori.

3) Competenze

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede:

- al riscontro della gestione finanziaria;
- al controllo sulla regolare tenuta delle scritture contabili;
- ad esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci consuntivi.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART.13 – Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario provvede alla verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, coadiuvando il Consiglio stesso al fine di assicurare il buon andamento amministrativo dell'Associazione; egli cura la corretta tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, nonché del libro dei soci.

ART.14 – Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa e tiene idonea contabilità dell'Associazione, effettuando le relative verifiche e i controlli. Egli predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto economico e finanziario di cui all'articolo 21 del presente statuto, che sarà verificato e discusso in sede di Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

ART.15 – Libri dell'Associazione

L'Associazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo, nonché il libro dei soci dell'Associazione, oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge. I libri dell'Associazione sono consultabili dai soci che ne facciano motivata richiesta.

ART.16 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati e dagli avanzi di gestione.

L'Associazione destina tutte le proprie risorse, compresi eventuali utili o avanzi di gestione, alla realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ovvero accessorie per natura in quanto integrative delle stesse.

ART.17 - Quote annuali

L'importo delle quote associative è stabilito dal Consiglio Direttivo.

I versamenti per quote associative ed i versamenti ulteriori eventualmente effettuati non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può farsi richiesta di quanto versato all'Associazione a tali titoli.

Il versamento della quota non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART.18 - Donazioni e lasciti

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

ART.19 - Entrate

Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) erogazioni liberali in denaro o in natura, eredità, donazioni e legati, provenienti dai soci o da terzi;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, in particolare di quelli finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte pubbliche di fondi nel corso di ricorrenze e campagne di sensibilizzazione e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate derivanti dalle attività istituzionali o da attività connesse o accessorie compatibili con le finalità sociali delle ONLUS.

ART.20 - Divieto di distribuzione di utili

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge ovvero siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della stessa medesima struttura.

ART.21 – Rendiconto economico finanziario

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico finanziario.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse a prenderne visione.

ART.22 - Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.23 - Rinvio alle leggi

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni applicabili contenute nel Codice civile, nel D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.